SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 951 e 883-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1980

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (n. 951)

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1980

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma (n. 883)

d'iniziativa dei senatori ARIOSTO, SCHIETROMA, PARRINO, CIOCE, CONTI PERSINI, ROCCAMONTE, RIVA, MARTONI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Mi sia consentito dare inizio a questa relazione sui disegni di legge, che introducono misure straordinarie per la salvezza del patrimonio archeologico di Roma, con una citazione tratta da uno storico latino: « Entrato poi a Roma, e giunto dove sono i Rostri, si meravigliò all'aspetto del Foro, chiarissimo testimone dell'antica potenza; e preso dal gran numero di cose bellissime che vedeva da ogni lato a cui si volgessero gli occhi, dopo aver parlato alla nobiltà nella Curia ed al popolo dalla Tribuna, fu ricevuto con molto applauso nel palazzo. Visitando poi le diverse parti della città dei sette colli, tutto quanto egli vedeva per la prima volta gli pareva fosse superiore ad ogni altra cosa. Il tempio di Giove capitolino gli sembrava superare tutto il resto, quanto le cose divine superano le terrene; le Terme che rendevano immagine di provincie; la mole dell'Anfiteatro connessa di pietre tiburtine ed elevata tanto che a stento l'umana vista può salirne alla cima; il Pantheon, quasi tonda regione da grandi volte sollevata ad eccelsa altezza; le colonne onorarie, e il tempio di Roma, e i Fori, i teatri, e lo stadio, e i sepolcri suburbani, e tanti altri ornamenti della Città eterna. Ma quando venne al Foro di Traiano, edificio che non ha il secondo sotto il cielo, mirabile per consenso delle stesse divinità, ristette attonito volgendo intorno lo sguardo per quelle moli gigantesche, le quali non possono descriversi a parole, nè rinnovarsi dai mortali. E così, deposta ogni speranza di poter mai tentare alcun'opera somigliante, e dopo aver veduto tante cose con immenso stupore, l'Imperatore lagnavasi della Fama, accusandola come impotente e maligna, perchè, mentre è solita accrescere sempre oltre il vero ogni cosa, non era poi sufficiente ad adeguare le meraviglie che sono in Roma ».

Così, onorevoli colleghi, lo storico Ammiano Marcellino descrive l'ingresso in Roma di Costanzo, figlio di Costantino il Grande, e le impressioni di chi viveva nel nuovo e grandioso centro del mondo sulle rive del Bosforo, Costantinopoli, dinanzi all'antica capitale.

Impressioni ancor oggi attuali, dato che Roma è la città ove si sono conservate, nonostante le sue eccezionali vicende, testimonianze imponenti per monumentalità, insigni per significato storico, fondamentali per il processo di « ricostruzione » culturale dell'umanità. A questo insieme eccezionale di documenti, a quelli, in particolare, della sua antichità classica, che da sempre hanno accompagnato l'interesse per le ricerche archeologiche e che per questo sono celebri al mondo sopra ogni altro, lo Stato destinerà, nei prossimi anni, una parte limitata, ma del pari significativa, delle proprie risorse finanziarie, se il disegno di legge n. 951 che il Governo ha presentato dopo oltre un anno di studi preliminari, e che ora è al nostro esame, insieme all'analogo disegno di legge n. 883, di iniziativa parlamentare, del quale la Commissione propone l'assorbimento, raccoglierà l'approvazione del Parlamento. È tempo infatti che ai problemi posti dal patrimonio archeologico romano vada riconosciuto formalmente, non sul piano del « privilegio », ma su quello di una corretta priorità di programmazione, un carattere di « eccezionalità ». Bisogna convincersi del fatto che in un Paese come il nostro, in cui alle necessità poste da una presenza culturale dalle dimensioni quasi infinite è possibile rispondere, purtroppo, soltanto con risorse e con mezzi inadeguati e, comunque, sempre « finiti », si pone a tutti, ma soprattutto a chi ha l'onere politico del suo « governo », l'esigenza di scelte rigorose e, in un tempo, coraggiose.

D'altra parte ben può inquadrarsi un tale disegno programmatorio particolare in quello più ampio cui si è cercato di tendere quando, con la creazione di un Ministero *ad hoc*, si è inteso affrontare con criteri di or-

ganicità il ricco insieme dei nostri beni culturali.

Il provvedimento straordinario per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, così come è venuto prefigurandosi, costituisce dunque una assunzione di grande responsabilità ed è carico di prospettive che « segnano » una svolta nella politica di tutela dei beni archeologici in tutto il Paese.

Mai prima d'ora, infatti, si è pensato e predisposto un progetto di tanto impegno; mai prima d'ora, si è delineata in concreto l'attuazione di un disegno così « compiuto » che agli interventi di conservazione monumentale accompagna le attività di promozione culturale e gli obiettivi di tutela archeologico-territoriale. Proprio per questo la novità, la specificità, il respiro ampio della valenza del disegno di legge per Roma ci hanno fatto carico dell'esigenza, la più larga possibile, di predisporre strumenti normativi ed esecutivi agili, puntuali e scientificamente in armonia con la storia più recente degli studi per la tutela del patrimonio culturale romano. Dobbiamo infatti tener presente che la « limitatezza » delle risorse finanziarie disponibili condiziona pesantemente in negativo l'elaborazione di una proposta operativa capace di porsi in termini culturali globali davanti ai monumenti ed alla storia della città di Roma. Il criterio determinante per la scelta delle priorità, in un contesto contrassegnato da una stretta continuità di esperienze e di momenti artistici dagli antichi ai medioevali, ai rinascimentali, ai barocchi, ai moderni, si è basato da un lato sulla rilevanza che le testimonianze antiche della romanità hanno sempre assunto agli occhi della grande opinione pubblica mondiale, dall'altro sulle allarmanti conclusioni cui la commissione tecnica all'uopo costituita è pervenuta circa le condizioni fisiche e statiche dei grandi monumenti in pietra. L'usura del tempo e l'azione degli agenti atmosferici, convergenti con l'inquinamento atmosferico e le vibrazioni del traffico veicolare, minacciano di mandare completamente perdute opere irripetibili dell'ingegno umano, da noi tanto lontane nei millenni quanto vicine per spirito e per ideali universali. Di qua l'urgenza di intervenire con mezzi straordinari e con tecniche adeguate.

Di qua la necessità di « riprendere » l'azione aperta nel 1973, con la legge speciale n. 671 del 18 ottobre, quando si destinavano per il quinquennio successivo 5 miliardi di lire per il consolidamento, il restauro e la straordinaria manutenzione dei monumenti antichi di Roma. A questo insieme, unico, di documenti, bisogna guardare, avendo come « livello » di applicazione il territorio comunale di Roma, in un quadro rigoroso di programmazione finalizzata al perseguimento di obiettivi culturalmente « omogenei », delineando in concreto un intervento culturale « globale » in riferimento ad una scelta diacronica che veda affrontate, contestualmente, la questione della conservazione e del restauro delle opere d'arte e dei monumenti, la questione della tutela archeologico-territoriale, la questione, infine, della promozione e della fruizione culturali.

La questione della conservazione e del restauro è senza dubbio quella di più « scottante » attualità. Riguarda le condizioni di equilibrio statico dell'Anfiteatro Flavio, della Basilica di Massenzio, degli edifici termali di Caracalla e di Diocleziano, dei complessi paleocristiani, dei grandi Acquedotti, del complesso dei palazzi del Palatino.

Riguarda, in particolare, lo stato dei rilievi marmorei degli Archi di Costantino, di Tito, di Settimio Severo, delle Colonne Traiana ed Antonina. Il processo di degradazione che li ha investiti, in special modo negli ultimi decenni, deriva da un insieme di cause che vanno dall'azione meccanica e chimica dei venti e delle piogge, alle alterazioni provocate dagli inquinamenti atmosferici (polvere, detriti, anidride solforosa da traffico e da impianti termici), e richiede una serie di interventi di pulitura e di consolidamento ormai non più procrastinabile, di cui il provvedimento che stiamo per approvare si fa carico. A tali opere, da eseguirsi direttamente sui monumenti, il disegno di legge assicura una fase preliminare di indagini conoscitive che dovranno costituire un quadro rigoroso e costante di riferimento. Sulla base di questa campagna di indagini, da condursi attra-

verso gli strumenti più precisi che la tecnica moderna mette a disposizione, dovrà articolarsi la sequenza delle operazioni di conservazione vera e propria, anch'essa da elaborarsi in stretto contatto con l'Istituto centrale per il restauro.

I problemi successivi della protezione e della manutenzione, dato che per molte ed ovvie ragioni non è possibile pensare nell'immediato alla realizzazione di strutture di « ricovero », dovrà affrontarsi avendo in mente la « predeterminazione » di una situazione ambientale che veda man mano ridotti i fattori della degradazione (riduzione progressiva del traffico veicolare a ridosso delle grandi aree archeologiche; trasformazione degli impianti termici — così come prescritto, ad esempio, dalla legge speciale per Venezia nel 1973 — da gasolio a metano). I monumenti, « puliti » e « consolidati », dovranno essere tenuti sotto un rigido controllo programmato: per mezzo di stazioni fisse di misurazione e di « prelievi » periodici di campioni, ogni anomalia dovrà essere verificata rispetto ad una « banca di dati computerizzati » che potrà rendere possibile seguire, istante per istante, le loro « condizioni di salute ».

La seconda questione investita dalla legge per le antichità di Roma è quella relativa alla tutela archeologico-territoriale. E dalla legge essa appare segnata soprattutto per il superamento, che tende a realizzare, del concetto chiuso di intervento di salvaguardia fine a se stesso, e nella prospettiva nuova che riesce a prefigurare attraverso il suo collegamento dinamico con le realtà territoriali e sociali della città di Roma. Una parte notevole dei finanziamenti straordinari dovrà infatti essere impegnata, secondo programmi tecnico-esecutivi che assumeranno carattere di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità, per far fronte ad oneri di espropri, di ricognizione e di ricerca su aree archeologiche nel centro urbano, nel suburbio e nell'Agro romano. Questo, probabilmente, è l'aspetto più « modernamente » rispondente ai problemi posti da una necessità di tutela culturale che guarda oltre le angustie di una concezione conservativa elitaria; si inserisce appieno nel processo di sviluppo della comunità romana; ne coinvolge partecipazioni più vaste ed articolate; ne assicura infine responsabilità sempre più consapevoli. Roma può offrire, in tal senso, una ricchezza di fermenti, di studi, di esperienze che non trova, al pari della importanza del suo passato culturale, facile riscontro nel Paese. Anni di feconda collaborazione fra gli organi statali aventi giurisdizione territoriale sulla capitale (la Soprintendenza archeologca di Roma, la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, la Soprintendenza archeologica di Ostia) e gli organi comunali, il cui primo « disegno » fu fissato nel Piano regolatore generale del 1962, presentato dall'allora sindaco Petrucci, fecero assumere come prescrizione, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1965 che approvava il Piano, la norma « che tutte le indicazioni riguardanti elementi di interesse storico, archeologico, monumentale e paesistico nell'ambito del territorio del Comune di Roma venissero riportate dal Comune, avvalendosi della collaborazione delle Soprintendenze di Stato, su una Carta da allegare al Piano ». Per la prima volta la tutela del bene culturale vedeva così garantito il riconoscimento formale, sul piano dell'assetto urbanistico, della necessità di superare il metodo della vincolistica puntiforme per arrivare alla costruzione di un progetto di tutela organica a livello territoriale. I contenuti culturali della Carta dell'Agro romano, recepiti negli strumenti urbanistici, avrebbero offerto un quadro di organicità a due esigenze non sempre coincidenti: da una parte quella statale di assicurare comunque, secondo parametri di valore « assoluto », le esistenze monumentali; dall'altra quella comunale di inserire queste ultime, e di valorizzarle e di goderne, nel disegno di crescita che autonomamente la comunità locale fissava per il proprio futuro. La Soprintendenza archeologica di Roma, la Soprintendenza archeologica di Ostia e la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, ciascuna per la parte di propria competenza sul territorio comunale di Ro-

ma, in stretto, costante e reciproco collegamento, hanno fornito al Comune un valido supporto di ricerca, di analisi, di elaborazione di dati e di valori. Il risultato finale, cui si è pervenuti di recente, rappresenta una documentazione ampia che non costituisce di per sè un elemento esauriente di salvaguardia, ma certo un punto di riferimento al quale, anche, rifarsi per garantire una corretta tutela alle antichità romane. Rappresenta, inoltre, una tappa fondamentale nella evoluzione del pensiero urbanistico in relazione all'ancora prevalente interesse storico-culturale del centro urbano inteso come « città murata » indipendentemente, quando non in antitesi, rispetto al suburbio ed alla campagna circostante, ritenuti privi di valori culturali « portanti » nel contesto territoriale di insieme. Rappresenta, ancora, una verifica scientifica della ricostruzione per cui, in un pur ampio momento storico che si assuma come « omogeneo », l'intero attuale territorio comunale di Roma, urbanizzato in maniera diffusa, passava dai coevi e sparsi abitati di Roma, di Antenne, di Fidene, di Ficana, di Gabi, di Decima, di Tellene, ad un assetto che vedeva il centro urbano della città repubblicana ed imperiale come fulcro naturale delle proiezioni del territorio limitrofo, attraverso un denso susseguirsi di strade, di acquedotti, di opere di bonifica, di grandi ville residenziali, di abitazioni rustiche, di centri commerciali. Rappresenta la Carta dell'Agro, sul piano del metodo culturale, un valore documentario e propositivo da cui non si può prescindere nell'impostare un disegno di tutela che, evitando il pericolo della frantumazione, delle omissioni, degli interventi a pioggia, si ponga invece come base per una risposta corretta e globale a bisogni segnati da necessità di correttezza e di globalità. Rappresenta, sul piano degli strumenti istituzionali, in una fase — come l'attuale — percorsa da fermenti rivendicativi dei livelli sub-statali, un esempio di compartecipazione unico per rilevanza di impegno, da non sottovalutare nel dibattito dei princìpi sui beni culturali.

Non si può allora non tener presente, nel « pensare » la tutela archeologica del territorio romano, che Stato e Comune, insieme, rifiutando tanto la prospettiva insoddisfacente dell'intervento su singoli elementi, quanto quella pericolosa e velleitaria della salvaguardia « totale », davanti ai condizionamenti posti dalle situazioni esistenti e dalle esigenze di sviluppo e sulla base della definizione rigorosa delle esistenze archeologiche, hanno convenuto di poter individuare un « sistema » equilibrato che, non cancellando certo i « minori », faccia tuttavia cardine sui tre più grandi « comprensori attrezzati », quello dell'Appia Antica, quello di Veio e quello del complesso portuale di Fiumicino. Tutti notevoli per densità di presenze archeologiche, tutti egualmente minacciati da spinte urbanistiche sempre più difficili da controllare, tutti ancora passibili di offrire a Roma spazi culturali capaci di integrare armonicamente tutela del passato e speranze del futuro; di dare a Roma una dimensione urbanistica europea mediante la penetrazione verso il suo centro, quanto più profondamente possibile, di zone verdi segnate da potenzialità archeologiche e paesistiche. Ecco, allora, che il disegno di legge per le antichità si confronta in positivo con un processo di costruzione storica di un progetto di tutela che ha cercato di qualificarsi per rigore di impostazione scientifica e per ansia di tagli innovativi; ecco che esalta una esperienza di compartecipazione, dei diversi livelli istituzionali, voluta e vissuta « per » il patrimonio archeologico di Roma. L'intervento straordinario dello Stato, una volta accettata, per le necessità dettate dal rapporto esigenze-risorse, la responsabile scelta di programmazione dell'impegno diacronico, evita nel suo significato culturale il vizio delle « menomazioni meccaniche ».

Il disegno di legge si fa carico della tutela del patrimonio archeologico di Roma nella sua interezza territoriale. E ciò nella convinzione che i livelli della « interpretazione » e della « mediazione » delle risposte da dare ai problemi dei beni culturali, quando siano « inevitabili », devono evidentemente porsi quanto più possibile « vicino » a modelli che facciano riscontrare storicamente i termini di riferimento storicamente meglio

organici alla « Scienza storica ». Il disegno di legge per le antichità romane ha ben tenuto presente, in tal senso, con la Carta dell'Agro romano, uno « strumento » culturale di ampio respiro sia sul piano delle grandi scelte di costruzione urbanistica per la salvaguardia archeologico-territoriale, sia sul piano metodologico della compartecipazione dei diversi livelli istituzionali per la politica di tutela dei beni culturali. Ed ha individuato nel « territorio » del comune di Roma, quale obiettivo straordinario di un provvedimento straordinario, il suo « modello storico » di « questione » da interpretare, da mediare, da « tutelare ».

La questione della promozione e della fruizione attorno alle testimonianze sulle antichità di Roma è « assunta » da questo disegno di legge come una rigorosa esigenza di trasporre il processo organico del divenire storico su un livello storico-territoriale. Si è infatti affidata alla legge la finalità qualificante della « creazione » nei più vasti ambiti sociali, ed in particolare nelle giovani generazioni, della « consapevolezza » del significato civile del patrimonio archeologico di Roma. Finalità qualificante, appunto, poichè alla volontà di mediare un rapporto storico sociale-istituzionale si è affiancata quella di non deflettere — davanti al quadro composito delle competenze giurisdizionali, delle tre Soprintendenze di Stato e del Comune, sull'entità territoriale romana — da riferimenti di indispensabile rigore scientifico.

Qual'è oggi, infatti, la « dimensione » culturale da assegnare al significato del patrinio archeologico di Roma? In quale modo, con quali mezzi si è cercato di assolvere alla responsabilità di « restituire » la storia antica di una città come Roma, attraverso la « lettura » dei suoi monumenti e delle sue opere d'arte, ad un interesse sempre più « attento » e sempre più « rifuggevole » — giustamente — da tematiche non distinte da criteri di modernità?

Il voler porsi ad « osservare » la storia di Roma attraverso le testimonianze dirette tramandate fino ad oggi significa necessariamente considerarle in concreto come un insieme di esperienze multiformi, legate ad influenze reciproche con aree diverse del Mediterraneo, a volte apparentemente in rapporto dialettico e sempre, comunque, dinamico; ma, anche, certamente, da « riportare » lungo un logico imprescindibile filo di continuità; significa dover far riferimento anche a quello sprizzar di faville che accomunava le popolazioni dell'Etruria meridionale, del Lazio e della Campania, nel momento storico della « formazione » della grande cultura romana, riscontrabile nei documenti archeologici degli scavi di Roma o di Ostia; e, di più ancora, del Museo delle Terme, e del Museo di Villa Giulia, non a caso nati entrambi, nel 1889, come sezioni — pur distinte — di un unico Museo Nazionale Romano, e dei Musei Capitolini. I tre maggiori Musei romani di antichità classiche costituiscono il fulcro di un patrimonio ricchissimo del quale, in grazia dell'accresciuto interesse degli studi e dei sempre più perfezionati metodi di ricerca, emergono con una vivacità impressionante osservazioni, « riletture » e scoperte che portano nuova luce su un lungo periodo senza il quale non riuscirebbe di dare senso a Roma ed a ciò che Roma ha significato per la storia dell'uomo.

È grazie a questi studi, a queste scoperte, a queste osservazioni, che la storia di Roma, e, di riflesso, per buona parte, la storia dell'uomo moderno, trae elementi per la propria costruzione non già più soltanto da fonti sovente favolistiche, ma da analisi attente e puntuali dei dati archeologici e dai loro significati. Ecco perchè la nostra coscienza di uomini moderni, e, più ancora, di legislatori ci deve spingere a permeare la funzione di promozione e di formazione civile assegnata al disegno di legge per le antichità romane con caratteri di compiutezza e di correttezza. L'arte di Roma e la sua esperienza culturale, dal Colosseo alle colonne celebrative, ai marmi del Museo delle Terme, la loro eccezionalità, la loro unicità, il loro essere « opere romane », acquistano un senso storico — e come tali quindi vanno « restituite » sul taglio delle sollecitazio-

ni alla ricerca — soltanto se rapportate, e non su un piano esclusivamente speculativo, alle correnti culturali di cui Roma repubblicana è stata partecipe e di cui, anzi, esse costituiscono un presupposto imprescindibile di ispirazione, di spunti, di metodi e di soluzioni, senza le quali, tutte, non ci si può spingere alla « lettura » della grande arte imperiale. Così, dei due grandi filoni che confluiscono in Roma e che dànno corpo alla sua arte, mentre quello di nascita greca, pure entrando sensibilmente nel mondo italico già dai primi tempi storici, rimane sempre un apporto di origine esterna, quello etrusco ed italico fu, fin dalle origini, proprio di un patrimonio comune a genti che abitavano lo stesso territorio di Roma. Alla vita degli antichi abitanti del Palatino, del Foro, del Quirinale, dell'Esquilino, vanno riferiti oggetti di uso domestico e personale, risultanti dagli scavi archeologici, simili per forme e motivi decorativi a quelli coevi degli altri centi etrusco-laziali, che tanto spazio trovano nelle strutture espositive del Museo di Villa Giulia. I tempi più propriamente storici, quelli della « nascita storica » di Roma, evidenziano con forza maggiore questa comunanza di temi ispirativi, di tecniche di lavorazione e di predisposizione ad accogliere i messaggi culturali provenienti da paesi dell'oltre-mare orientale filtrati dai grandi centri costieri dell'Etruria meridionale. E l'Etruria, con tutti i suoi valori, domina gli spazi culturali del Lazio e di Roma, ponendosi come riferimento alle manifestazioni artistiche in cui motivi dai contenuti di prevalente derivazione greca decorano le case e i centri, in un dispiegarsi di forme e di colori che emergono, con eguale intensità, dal verde dei boschi che ricoprono i colli di Roma e della Tuscia e che offrono ricche immagini alle affermazioni di Vitruvio per cui gli architetti romani « efficiunt tuscanicorum et graecorum operum communem ratiocinationem ».

Non è il caso di proseguire ulteriormente in questo esame storico-artistico: le considerazioni svolte servono però a fare intendere il filone che sembra opportuno dover seguire.

Questa unità e complessità degli elementi costitutivi della realtà artistica di Roma sta alla base della scelta più larga e più organica, che la 7ª Commissione del Senato ha introdotto nel disegno di legge, rispetto al testo proposto dal Governo, coinvolgendo nel provvedimento tutto il territorio del comune di Roma e tutte le componenti della sua realtà archeologica.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge per i monumenti antichi di Roma deve essere inteso come strumento culturale moderno e flessibile, omogeneo e puntuale, qualificato da scelte e da strutture alle quali guardare con la consapevolezza di corrispondere ad un patrimonio che chiede molto, ma dal quale molto si può pretendere.

È essenziale, allora, per la grande responsabilità dovuta alla materia destinataria del provvedimento straordinario e per rispetto alla collettività che si fa carico di un così rilevante impegno finanziario, avere ben presenti le considerazioni che hanno accompagnato la ricerca di alcuni presupposti di estrema chiarezza per l'attuazione della legge. Sono quelle che hanno fatto ritenere opportuno « investire » l'Istituto centrale per il restauro dell'assistenza tecnica nelle fasi di indagine e di esecuzione dei restauri; che hanno imposto di « immaginare » il rapporto attraverso il quale saranno chiamati a contribuire istituti ed enti di ricerca; che hanno evidenziato la necessità di aver assicurata nella questione della promozione culturale la compartecipazione del Comune di Roma, che hanno spinto, ancora, alla richiesta di potenziamento delle Soprintendenze e della struttura ministeriale che dovrà seguire l'attuazione della legge, fronteggiando con mezzi straordinari compiti straordinari di tanta rilevanza.

Questo il senso del provvedimento per il patrimonio archeologico di Roma; ad esso si dovrà guardare, anche, come ad una severa verifica della stessa capacità dello Stato di misurarsi, nel Paese, con i « problemi » dei beni culturali.

Nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 951, nel testo redatto dalla Commissione — che propone inoltre l'assorbimento in esso del di-

segno di legge n. 883 — ricordo che la Commissione sottopone altresì all'Assemblea il seguente ordine del giorno, sul quale il Ministro per i beni culturali si è espresso favorevolmente.

« Il Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 951, concernente « Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma »,

impegna il Governo,

anche in relazione all'esigenza di assicurare l'attuabilità amministrativa della legge, a potenziare adeguatamente le strutture operative del Ministero per i beni culturali nel comune di Roma con provvedimenti ed iniziative che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti nel provvedimento e nei tempi stabiliti ».

SPITELLA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

a) sul disegno di legge n. 951

26 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

b) sul disegno di legge n. 883

26 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

a) sul disegno di legge n. 951

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che l'articolo 1 venga riformulato nel seguente modo:

« È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 per opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, ivi comprese attività di sistemazione museale, didattiche e di formazione culturale, del patrimonio archeologico della città di Roma, nonchè per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale e archeologica, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 resta determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

La modifica proposta si rende necessaria per allineare la modulazione della legge di spesa al disposto dell'articolo 18, primo comma, della legge n. 468 del 1978.

---

b) sul disegno di legge n. 883

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che gli oneri e le correlative modalità di copertura siano ricondotti alle previsioni di cui al disegno di legge n. 951.

Quanto alla formulazione dell'articolo 1 si fa rinvio alla formulazione proposta per lo stesso disegno di legge n. 951.

DISEGNO DI LEGGE n. 951

TESTO DEL GOVERNO

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi, 40 miliardi e 60 miliardi rispettivamente negli anni 1980, 1981 e 1982 per opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, ivi comprese attività di sistemazione museale, didattiche e di formazione culturale, del patrimonio archeologico della città di Roma, nonchè per acquisti ed espropri di beni mobili e immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente la Soprintendenza archeologica di

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonchè studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla Soprintendenza archeologica di Roma, alla Soprintendenza archeologica di Ostia e alla Soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.

L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 è determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le Soprintendenze archeologiche com-

(Segue: ***Testo del Governo***)

Roma provvederà ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore, in modo da adeguare con la legge finanziaria gli stanziamenti di bilancio ai programmi medesimi.

Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca con istituti universitari o altri enti pubblici.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Art. 4.

L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

petenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.

I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative relative ai Musei capitolini da attuarsi in collaborazione con il Comune di Roma.

Identico.

Art. 3.

Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1973, n. 23.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'Amministrazione è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni e 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 883

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ARIOSTO ED ALTRI

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma

Art. 1.

È disposto a favore della Soprintendenza archeologica di Roma, della Soprintendenza per l'Etruria meridionale con sede in Roma e della Soprintendenza archeologica di Ostia un finanziamento straordinario di lire 137 miliardi e 500 milioni di cui rispettivamente lire 10.000 milioni, lire 4.000 milioni e lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1980 e lire 30.000 milioni, lire 500 milioni e lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982, 1983 e 1984.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il finanziamento di cui all'articolo 1 è destinato ad opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico di Roma nonchè ad acquisti ed espropri di beni immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente le competenti Soprintendenze, d'intesa con la regione Lazio ed il comune di Roma, provvederanno ogni anno alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 4.

Per le esigenze derivanti dall'attuazione della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per l'assetto funzionale delle Soprintendenze archeologiche di Roma, dell'Etruria meridionale e di Ostia.

Le norme delegate saranno emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro e quello per la funzione pubblica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione di lire 14.500 milioni dello stanziamento inscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico del capitolo 8003 e capitoli corrispondenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.